

Publicato il 21/01/2022

N. 00384/2022 REG.PROV.CAU.  
N. 12216/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12216 del 2021, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Napoli "Federico II", Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi della Calabria, Cineca, non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia*

per l'annullamento

Provvedimento di esclusione dalla graduatoria per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, pubblicato sulla pagina personale del sito [www.universitaly.it](http://www.universitaly.it) del ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase, che il ricorso appare assistito da sufficiente *fumus boni iuris* in quanto allo stato emerge, alla luce della specifica documentazione versata in atti, la ricorrenza in concreto di un documentato impedimento oggettivo suscettibile di determinare l'impossibilità per il ricorrente – collocato all'atto della pubblicazione della graduatoria nella posizione di "assegnato" – di espletare nel lasso temporale concesso le operazioni necessarie per il perfezionamento dell'immatricolazione al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Ateneo indicato, tenuto altresì conto della natura dell'incombente richiesto (non coincidente con la mera conferma di interesse alla permanenza in graduatoria);

Ritenuto pertanto, anche in relazione ai profili di pregiudizio connessi all'intervenuta decadenza dalla graduatoria conseguente alla condizione di rinunciatario, di accogliere l'istanza cautelare ai soli fini del reinserimento del nominativo di parte ricorrente in graduatoria e della relativa ammissione ad un posto disponibile tra le sedi opzionate;

Ritenuto di fissare per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 1 giugno 2022;

Ritenuto che, ravvisandosi i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese relative alla presente fase cautelare in ragione della peculiarità della

questione esaminata, nulla debba disporsi, in assenza di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare proposta ai soli fini del reinserimento di parte ricorrente in graduatoria e della relativa ammissione ad un posto disponibile tra le sedi opzionate.

Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 1 giugno 2022, ore di rito.

Nulla per le spese relative alla presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Alfonso Graziano, Presidente FF

Chiara Cavallari, Referendario, Estensore

Roberto Montixi, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Chiara Cavallari**

**IL PRESIDENTE**  
**Alfonso Graziano**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.